

VADEMECUM IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE

1 Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, è vietato:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

E' ammessa la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili, a condizione di rispettare la "mobilità" del mezzo che potrà effettuare solo brevi fermate, ma non soste prolungate oltre i 15 minuti.

E' consentita la distribuzione individuale di volantini.

2 Le sedi dei candidati e dei comitati elettorali sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. E' consentito affiggere manifesti di propaganda elettorale ma solo all'interno di tali sedi (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1metro).

Al fine della loro precisa individuazione l'ubicazione di tali sedi, se non precedente all'inizio della campagna elettorale, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comando della Polizia Municipale e alla Prefettura - UTG - Ufficio Elettorale, mediante i seguenti indirizzi PEC:

- a. poliziamunicipale.trecate@pec.it
- b. protocollo.prefno@pec.interno.it

3 L'utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all'interno che all'esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; tuttavia, si esprime l'avviso, come già rappresentato con circolare n. 48 del 21 marzo 2006, che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.

4 In merito alla possibilità di fare uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a

forma di propaganda elettorale a carattere fisso solo quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

- 5 E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
 - 6 E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.
 - 7 Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).
 - 8 In conformità dell'art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione.
-